



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 90 del reg. Data 30/12/2017	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 PER LIQUIDAZIONE SPESE CTU A SEGUITO DI ORDINANZA ESECUTIVA resa nel giudizio R.G. 5957/2014 del 08/09/2016 Hotel Villa Riis di Sciglio Alessandro & C. sas contro COMUNE DI TAORMINA.
---	---

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10

In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.

La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.

Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 33° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 PER LIQUIDAZIONE SPESE CTU A SEGUITO DI ORDINANZA ESECUTIVA resa nel giudizio R.G. 5957/2014 del 08/09/2016 Hotel Villa Riis di Sciglio Alessandro & C. sas contro COMUNE DI TAORMINA.

Premesso che con ordinanza del Tribunale di Messina del 08/09/2016 emessa nel giudizio ex art. 700 c.p.c R.G. 5957/2014, promosso dal Sig. Sciglio Alessandro n.q. di legale rappresentante della società Villa Riis ,è stato ordinato al Comune di Taormina di eseguire le opere necessarie per eliminare la presenza di batteri pericolosi per la salubrità, condannando il Comune di Taormina alla refusione delle spese processuali , oltre al pagamento delle spese di CTU;

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 30/12/2016 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio scaturente dalla suddetta ordinanza, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), del D.Lgs n. 267/2000, ammontante ad €. 10.870,46 per la refusione delle spese processuali, a favore di Sciglio Alessandro n.q. ma non erano state riconosciute le spese della CTU

Che con successiva nota prot. n. 2243 del 01/02/2017 l'avvocato Letterio Arena legale del sig. Sciglio Alessandro, ha comunicato a questo Ente la documentazione attestante il rimborso delle spese di CTU anticipate dal ricorrente a favore del CTU ing. Giovanna Baratta, ammontanti ad €.5.346,28;

CONSIDERATO che:

- l'ordinanza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di CTU da rifondere al Sig. Sciglio Alessandro n.q. di amministratore dell'Hotel Villa Riis & C. sas, ammontano complessivamente ad €. 5.346,28 sulla base delle fatture allegate emesse dall'ing. Giovanna Baratta, n. 22/2015 e n. 02/2017;

CONSIDERATO che l'ordinanza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di

capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

– della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

– della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

– della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

> la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

> la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

> i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

> nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio

- esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
 - il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
 - attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di riconoscere, a favore del sig. Sciglio Alessandro n.q. di amministratore dell'Hotel Villa Riis & C. sas, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio scaturente dall'ordinanza esecutiva del Tribunale di Messina resa nel giudizio n. R.G. 5957/2014, in data 08/09/2016, pari all'importo complessivo di € 5.346,28, a titolo di rimborso di spese di CTU.
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

IL SINDACO
Dott. Elgio Giardina



COMUNE DI TAORMINA
29 SET. 2016
PROT. 19227

Proc. n. 5957 / 2014 RG



COPIA
autografa

TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Giudice designato

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.6.2016;
letti gli atti e i verbali di causa, osserva quanto segue:

il ricorrente, in proprio e nella qualità di legale rappresentate della società Hotel Villa Riis di Sciglio Alessandro Sas, chiedeva che in via di urgenza fosse ordinato al Comune di Taormina di eseguire delle opere necessarie per eliminare la insalubrità degli ambienti derivante dal deflusso a cielo aperto del reflui fognari nel canale in prossimità della struttura alberghiera, ordinando, altresì, alla società resistente di non immettere scarichi fognari nel canale di scolo in oggetto e con condanna della stessa alla esecuzione delle opere necessarie per incanalare detti scarichi nella fognatura comunale.

Instaurato il contraddittorio, il Comune di Taormina rimaneva contumace mentre si costituiva l'Hotel Excelsior contestando il contenuto del ricorso e chiedendone il rigetto.

Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata tu, e disposti due successivi richiami al fine di accertare, nei vari periodi dell'anno, la sussistenza degli inconvenienti lamentati in ricorso.

Ciò premesso deve essere dichiarata cessata la materia del contendere fra parte ricorrente e la parte resistente costituita, avendo quest'ultima, dopo la instaurazione del giudizio, provveduto ad eseguire delle opere che hanno eliminato le concause descritte in ricorso.

Le spese del giudizio fra parte ricorrente e la società Excelsior Palace Taormina Srl possono essere interamente compensate, avendo provveduto, come detto, detta società solo dopo l'inizio del presente giudizio.

La domanda deve invece essere accolta nei confronti del Comune di Taormina.

Invero il CTU ing. Giovanna Baratta ha accertato che il canale di scolo oggetto di causa si trova al confine tra l'Hotel Villa Riis e l'Hotel Excelsior ed è costituito da uno scatolare di sezione rettangolare di vecchia costruzione.

Tale canale di scolo proviene dalla zona più a monte e passa interrato sotto la via Apollo Arcageta ed attraversa la Piazza Sant'Antonio, sboccando all'aperto in un punto molto vicino alle camere dell'albergo e da tale punto di sbocco scende a cascata lungo la parete rocciosa nella zona immediatamente prossima al campo da tennis dell'albergo dell'istante.



Tale canale, secondo quanto accertato dal ctu, avrebbe funzione esclusivamente di canale di scolo delle acque meteoriche dell'area circostante a quella che lo stesso attraversa.

Il CTU ha, altresì, riscontrato che nella parte sottostante la Via Arcageta e Piazza S. Antonio, il canale scorre lungo un cunicolo in pietrame i cui lavori di manutenzione vengono eseguiti dall'Ufficio tecnico del Comune di Taormina, così come analiticamente descritto nella relazione depositata.

Nonostante la natura di canale destinato allo scolo delle sole acque meteoriche (che dovrebbe escludere la presenza di batteri) è emerso, a seguito di prelievi effettuati dall'ausiliario autorizzato dal ctu, che i valori di batteri riscontrati superano quelli previsti dalle tabelle dei reflui urbani e dei reflui industriali e che ciò dimostra che in detto canale di scolo da monte vengono immessi nel canale di scolo San Domenico allacci e scarichi abusivi riconducibili e scarichi fognari.

Secondo il ctu, dunque, detto canale, nelle condizioni attuali, determina una situazione di insalubrità ambientale, seppur con intensità diversa nei vari periodi considerati nel corso dell'espletata ctu e nei diversi orari del giorno.

Tale elemento integra il presupposto del periculum atteso che la presenza dei batteri nel canale di scolo - considerata la sua vicinanza all'albergo - determina situazioni di rischio per la salute per chi si trovi in detta struttura.

Inoltre deve ritenersi che detta situazione di pericolo sia da riferire al Comune di Taormina, proprietario del canale di scolo in questione e del cunicolo all'interno del quale detto ente ha collocato la condotta delle acque bianche.

Invero il Comune, quale proprietario del canale, deve provvedere alla manutenzione dello stesso, manutenzione che comporta anche l'obbligo di assicurare che, nel canale destinato alle sole acque bianche, non sia presenti abusivi allacci fognari.

Per tali motivi, la domanda avanzata da parte ricorrente deve essere accolta con ordine Comune di eseguire le opere necessarie per escludere la presenza di batteri pericolosi per la salubrità, anche evitando che confluiscano nel canale di scolo oggetto di causa allacci fognari.

Le spese del giudizio, comprese quelle di ctu, devono essere poste a carico del Comune di Taormina.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 octies, comma 6° e 700 c.p.c.

- 1) Dichiara cessata la materia del contendere fra parte ricorrente e la parte resistente costituita
- 2) accoglie il ricorso così come in motivazione e, per l'effetto, ordina al Comune di Taormina di eseguire le opere necessarie per eliminare la presenza di batteri pericolosi



per la salubrità, anche realizzando opere che impediscano abusivi allacci fognari al canale di scolo destinato solo alle acque bianche;

- 3) compensa integralmente le spese fra il ricorrente e la parte resistente costituita;
- 4) condanna il Comune di Taormina alla rifusione delle spese processuali che liquida in € 286,00 per spese ed € 7254,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, oltre che al pagamento delle spese di ctu, come liquidate per anticipazione.

Si comunichi alle parti.

Messina, 07/09/2016

Il Giudice designato
(dott.ssa Viviana Cusolito)



ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. Letterio Arena, cod. fisc. RNA LTR 41T15 F158B, difensore della società già Hotel Villa Riis di Sciglio Alessandro & C sas, oggi, a seguito di variazione della forma giuridica e della denominazione sociale, "MARIALE11 srl"

attesto

ai sensi dell'art. 16 bis, co.9 bis e 16 undecies del D.L. 179/2012, conv. in L. n.221/2012, la conformità del presente documento in formato cartaceo, costituito da ordinanza del Tribunale di Messina del 7/9/2016, per complessive 3 pagine oltre la presente, alla copia digitale presente nel fascicolo informatico relativo al giudizio n. 5957/2014 R.G. TRIBUNALE DI MESSINA dal quale è stato estratto.-

Messina 23/09/2016


(Avv. Letterio Arena)




RELATA DI NOTIFICA**Cron. n. 257**

Io sottoscritto Avv. Letterio Arena, con studio in Messina Via Ghibellina n° 77, nella qualità di procuratore della società Mariale11 srl (già Hotel Villa Riis di Sciglio Alessandro & C. sas), autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina con delibera n° 56 del 22/4/2009, ho notificato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Messina il 7/9/2016 per ogni effetto di legge, inviandone copia conforme all'originale a:

- **COMUNE DI TAORMINA**, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato presso la Casa Comunale di Taormina, mediante il servizio postale con raccomandata a.r. n° 76759 1666 82-8 spedita alla data e dall'ufficio risultante dal sottostante timbro di Ufficio Postale.-


(Avv. Letterio Arena)



MITTENTE
Studio Legale Associato
Avv. ti LETTERIO e ANTONIO ARENA
Via Ghibellina, 77 - 98123 MESSINA
Tel. 090.718242 - 711157 Fax 090.671568
Partita IVA 02 994 310 833

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Ai sensi della legge 21/01/1994, n. 53
Autorizzazione
del Consiglio Ordine Avvocati di *Messina*
n. *56* del *22/4/09*

Postaraccomandata

AR

Posteitaliane

28.09.2016 08.26
Euro 007.70



1-PT017991

N. *254* del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

Antonino Arena

Racc. N.

AG



76759166682-8

Avvertenze: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purchè il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

*Comune di Taormina
presso la Casa Comunale
di Taormina*

Contenzioso

L

Oggetto: Hotel Villa Riis / Comune di Taormina

Da: "Studio Legale Avv.ti Letterio e Antonio Arena" <studio@studiolegalearena.com>

Inviato: 31/01/2017 17.58.57

A: ufficio.contenzioso@comune.taormina.me.it

Allegati: Provvedimento di nomina.pdf; n. 3 liquidazione compensi.pdf

Ho fatto estrapolare dal fascicolo telematico del Tribunale nella causa n. 5957/2014 il provvedimento di nomina della CTU ing. Baratta e le tre liquidazioni di compensi in favore della stessa, che allego in copia alla presente.-

Vi faccia sapere se sono esaurienti.-

Distinti saluti

Avv. Letterio Arena

Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del database delle firme digitali 14863
20170201)

Il messaggio è stato controllato da ESET NOD32 Antivirus.

www.eset.com

Comune di Taormina
Protocollo Generale
N. 0002243 del 01/02/2017





TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Giudice

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.1.2015;
letti gli atti e i verbali di causa;
ritenuto necessario disporre ctu affinché il tecnico nominato provveda ad accertare quanto indicato da parte ricorrente al punto 2 delle conclusioni del ricorso introduttivo;
che, invece, appare irrilevante la chiesta audizione di informatori;
rilevato, infine che parte ricorrente ha depositato in data 28.1.2015 una istanza di inibitoria della modifica dello stato dei luoghi;
che sulla stessa non può decidersi inaudita altera parte ma è necessario integrare il contraddittorio

P.Q.M.

- 1) nomina quale ctu l'ing. Giovanna Baratta;
 - 2) fissa, per il conferimento dell'incarico al ctu e per la trattazione dell'istanza, l'udienza del 9.2.2015 ore 9.00.
- Si comunichi alle parti ed al ctu.
Messina, 04/02/2015

Il Giudice
(dott.ssa Viviana Cusolito)





TRIBUNALE DI MESSINA
PRIMA SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

Letta le istanze di liquidazione di compensi presentate dal c.t.u. ing. Giovanna Baratta in data 26.6.2015 nell'ambito del procedimento n. 5957/2014 R.G.;

letta la relazione ed esaminati gli allegati;

rilevato che, avuto riguardo all'oggetto dell'incarico ed alla completezza dell'elaborato, possono essere liquidate le vacanze richieste;

che, inoltre, possono essere liquidate le spese richieste, ritenute congrue

LIQUIDA

al c.t.u., ing. Giovanna Baratta

- € 563,30 per spese ritenute congrue;
- € 2989,43 per onorario a vacanze (pari a nn. 366 vacanze);
oltre IVA e Cassa previdenza, se dovute;

pone il presente compenso provvisoriamente a carico di parte ricorrente.

Messina, 30/07/2015

IL GIUDICE

(dott.ssa Viviana Cusolito)





TRIBUNALE DI MESSINA
PRIMA SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

Letta le istanze di liquidazione di compensi presentate dal c.t.u., ing. Giovanna Baratta nell'ambito del procedimento n. 5957/2014 R.G.;

letta la relazione ed esaminati gli allegati;

rilevato che, avuto riguardo all'oggetto dell'incarico ed alla completezza dell'elaborato, possono essere liquidate nn. 44 vacanze;

che, inoltre, possono essere liquidate le spese richieste, ritenute congrue

LIQUIDA

al c.t.u., ing. Giovanna Baratta

- € 68,80 per spese ritenute congrue;
- € 365,13 per onorario a vacanze (pari a nn. 44 vacanze);
oltre IVA e Cassa previdenza, se dovute;

pone il presente compenso provvisoriamente a carico di parte ricorrente.

Messina, 22/12/2015

IL GIUDICE

(dott.ssa Viviana Cusolito)





TRIBUNALE DI MESSINA
PRIMA SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

Letta l'istanza di liquidazione di compensi presentate dal c.t.u., ing. Giovanna Baratta nell'ambito del procedimento n. 5957/2014 R.G.;

letta la relazione ed esaminati gli allegati;

rilevato che, avuto riguardo all'oggetto dell'incarico ed alla completezza dell'elaborato, possono essere liquidate le vacanze richieste;

che, inoltre, possono essere liquidate le spese richieste, ritenute congrue

LIQUIDA

al c.t.u., ing. Giovanna Baratta

- € 32,00 per spese ritenute congrue;
- € 340,68 per onorario a vacanze (pari a nn. 41 vacanze);
oltre IVA e Cassa previdenza, se dovute;

pone il presente compenso provvisoriamente a carico di parte ricorrente.

Messina, 06/04/2016

IL GIUDICE

(dott.ssa Viviana Cusolito)



Dott. Ing. GIOVANNA BARATTA
STUDIO TECNICO
98100 MESSINA-VIA CONSOLARE POMPEA,1

Cod. Fisc. BRT GNN 65T 56 F158X
Partita IVA 01935690832

Messina, 03.09.2015

Fattura n.22/2015

Hotel Villa Riis di Sciglio Alessandro & C sas via Pietro Rizzo 13 98039 Taormina

Partita IVA 01798010839

Con la presente si rilascia fattura per le seguenti operazioni relative alle ns/prestazioni:
onorario consulenza tecnica per causa R.G.n°5957/ 2014 R.G.
Hotel Villa Riis contro Comune di Taormina e società Excelsior Palace
Taormina s.r.l. n. R.G. 5957/2014

onorario liquidato dal Giudice	€	2.984,43	
4,00%	€	119,38	
totale imponibile	€	3.103,81	
IVA 22% su totale imponibile	€	682,84	
sommano	€	3.786,64	
a detrarre ritenuta d'acconto su	€ 2.984,43	-€ 596,89	
sommano	€	3.189,76	
spese non imponibili	€	563,30	
TOTALE	€	3.753,06	
a detrarre acconto percepito	-€	400,00	
Sommano	€	3.353,06	

Dott. Ing. GIOVANNA BARATTA
STUDIO TECNICO
98100 MESSINA-VIA CONSOLARE POMPEA, 1

Cod. Fisc. BRT GNN 65T 56 F158X
Partita IVA 01935690832

Messina, 13.01.2017

Fattura n. 2/2017

Hotel Villa Riis di Sciglio Alessandro & C sas (oggi Mariale11 srl) via Pietro Rizzo 13 98039 Taormina

Partita IVA 01798010839

Con la presente si rilascia fattura per le seguenti operazioni relative alle ns/prestazioni:
onorario per le due relazioni integrative estensione mandato per causa R.G.n° 5957/2014 R.G.
Hotel Villa Riis contro Comune di Taormina e società Excelsior Palace
Taormina s.r.l. n. R.G. 5957/2014

onorario liquidato dal Giudice € 365,13 decreto liquidazione del 22/12/2015
onorario liquidato dal Giudice € 340,68 decreto di liquidazione del 06/04/2016

onorario liquidato dal Giudice (365,13+340,68)=	€	705,81
4,00%	€	28,23
totale imponibile	€	734,04
IVA 22% su totale imponibile	€	161,49
sommano	€	895,53
a detrarre ritenuta d'acconto su	€	705,81
sommano	-€	141,16
spese non imponibili (68,80+32)	€	754,37
	€	100,80
TOTALE	€	855,17


Si chiede di effettuare il versamento presso il mio conto corrente
della Banca Intesa San Paolo Filiale 05205 viale Regina Elena 404 Messina - n.6152672790-68
(cod. cab.16502-abi 3069- CIN IT J - CIN EURO 74).
(IBAN IT74J0306916502615267279068)

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30


Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina _____ 27 DIC. 2017


Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina _____ 28 DIC 2017

D. RG. 5957/14 PREN. 852/17
E 5346,28
Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto


COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 43/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 PER LIQUIDAZIONE SPESE CTU A SEGUITO DI ORDINANZA ESECUTIVA resa nel giudizio R.G. 5957/2014 del 08/09/2016 Hotel Villa Riis di Sciglio Alessandro & C. sas contro COMUNE DI TAORMINA.

Considerato Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 30/12/2016 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio scaturente dalla suddetta ordinanza, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), del D.Lgs n. 267/2000, ammontante ad €. 10.870,46 per la refusione delle spese processuali, a favore di Sciglio Alessandro n.q. ma non erano state riconosciute le spese della CTU Che con successiva nota prot. n. 2243 del 01/02/2017 l'avvocato Letterio Arena legale del sig. Sciglio Alessandro, ha comunicato a questo Ente la documentazione attestante il rimborso delle spese di CTU anticipate dal ricorrente a favore del CTU ing. Giovanna Baratta, ammontanti ad €.5.346,28;

Preso atto che - le spese di CTU da rifondere al Sig. Sciglio Alessandro n.q. di amministratore dell'Hotel Villa Riis & C. sas, ammontano complessivamente ad €. 5.346,28 sulla base delle fatture allegate emesse dall' ing. Giovanna Baratta, n. 22/2015 e n. 02/2017;

VISTA ed ACCERTATA

la necessità di riconoscere, di riconoscere, a favore del sig. Sciglio Alessandro n.q. di amministratore dell'Hotel Villa Riis & C. sas, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio scaturente dall' ordinanza esecutiva del Tribunale di Messina resa nel giudizio n. R.G. 5957/2014, in data 08/09/2016, pari all'importo complessivo di € 5.346,28, a titolo di rimborso di spese di CTU., da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.

L.c.s

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vittorio Sabato



IL PRESIDENTE

Antonio D'Aveni



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Carubba Rossana



É DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____ / ____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

30 DIC 2017

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

